

REGOLAMENTO IN MATERIA DI

***Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali***

Area Sanitaria non Medica

PREMESSA: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

L'Azienda determina con apposito regolamento le varie tipologie di incarico e provvede alla graduazione delle funzioni dirigenziali necessarie per la sua organizzazione, secondo i criteri già fissati dall'art. 50 secondo comma del C.C.N.L. 05/12/1996 e dall'art. 26 del C.C.N.L. 08/06/2000, in modo da stabilire, all'inizio di ogni anno ed in relazione anche alle disponibilità del relativo fondo, la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente.

La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica. L'Amministrazione, in funzione delle scelte della direzione aziendale, nel rispetto dei canoni della massima trasparenza e delle finalità superiori dell'interesse alla massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni, procede all'affidamento degli incarichi a tutti i dirigenti Sanitari non Medici seguendo i principi ed criteri esposti nel presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 26 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 – Incarichi di struttura complessa

- 1- Per incarichi di direzione di struttura complessa (art.27 comma 1 lettera a) si intendono quelli relativi a strutture di livello aziendale così come individuate dall'Atto Aziendale e dal collegato Documento di Organizzazione. Sino all' emanazione dello stesso Atto aziendale si considerano strutture complesse quelle già riservate in Azienda ai Dirigenti di ex II livello alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché quelle affidate successivamente con incarico quinquennale a norma dell'art. 15 dello stesso D.Lgs. 502/92 e s.m.i , tramite avviso pubblicato in G.U.R.I..
- 2- Gli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 27 comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 08/06/2000 sono affidati dal Direttore Generale con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito nell'Atto aziendale di diritto privato emanato ai sensi del D.Lgs. 229/1999.
- 3- Ai Dirigenti di struttura complessa con incarico quinquennale, qualora non abbiano optato per il rapporto di lavoro a tempo esclusivo, l'incarico è confermato sino al 30/06/2000, dopodiché viene affidato un incarico di natura professionale di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 27 sopra citato.
- 4- I Dirigenti ex II liv. che erano in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992 i quali hanno optato per il rapporto di lavoro a tempo esclusivo ma non per l'incarico quinquennale, se hanno fatto richiesta di essere sottoposti a verifica entro i termini previsti dal contratto, sono confermati nell'incarico precedente per la durata di 7 anni, a seguito di valutazione positiva

sull'attività svolta negli ultimi 5 anni dall'apposito organismo di verifica; è fatto salvo il limite invalicabile di età previsto dalla vigente normativa.

- 5- Qualora gli stessi non abbiano fatto richiesta di verifica, l'incarico ha avuto termine alla data del 30/04/2002, dopodiché va loro conferito un incarico di natura professionale. Nel caso di opzione per rapporto di lavoro a tempo non esclusivo, l'incarico di struttura complessa è cessato con decorrenza 15/03/2000.

ART. 2 – Incarichi di struttura semplice

- 1- Per incarichi di direzione di struttura semplice con autonomia organizzativa (art.27 comma 1 lettera b), si intendono quelli relativi alle Unità Operative Semplici individuate dall'Atto Aziendale e dal collegato Documento di Organizzazione.
- 2- Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati ai dirigenti assunti prima del 05/12/1996, o anche successivamente, i quali, dopo aver superato 5 anni di anzianità di servizio, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.

ART. 3 – Incarichi di natura professionale

- 1- Ai dirigenti di cui al precedente articolo, cui non è affidata responsabilità di struttura semplice, a norma della lettera c) dello stesso comma del citato art. 27, possono essere affidati incarichi di natura professionale graduati sulla base del relativo regolamento aziendale.
- 2- L'affidamento di incarico di cui al comma precedente è formalizzato previa valutazione delle conoscenze, delle capacità e competenze possedute dal dirigente nonché del livello delle attività svolte, anche in termini di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

ART. 4 – Incarichi di natura professionale per i neo assunti

Ai dirigenti assunti dopo il 05/12/1996, dopo il superamento del periodo di prova e fino al compimento dei cinque anni di servizio, sono affidabili solo incarichi di natura professionale previsti dalla lettera d) comma 1 art. 27 del C.C.N.L. 08/06/2000, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

ART. 5 – Modalità di affidamento degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale

1- Gli incarichi di cui all'articolo 2 del presente regolamento (incarichi di struttura semplice) sono affidati, dal Direttore Generale dell'Azienda, con atto scritto. Il Direttore Generale sceglierà sulla base di una rosa di idonei selezionati dai Direttori della Strutture Complesse interessate (comma 8°, art. 28 dell'CCNL 8/6/2000), previo espletamento delle procedure e criteri di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, formulata come specificato di seguito:

| Struttura di appartenenza della UOS in cui viene conferito l'incarico | Responsabile che fa la proposta |
|--|--|
| Dipartimento sanitario funzionale | Direttore della Unità Operativa Complessa interessata |
| Dipartimento sanitario strutturale (Prevenzione e Salute Mentale) | Per le UOS allocate in UOC: Direttore di Dipartimento sentito il Direttore dell'Area, ove esistente, e il Direttore della U.O.C. interessata. Per le UOS non allocate in UOC: Direttore del Dipartimento e, se ricomprese nell'Area, sentito il Direttore dell'Area |
| Distretto | Direttore del Distretto |
| Presidio Ospedaliero | Per le UOS allocate in UOC: Direttore della U.O.C. interessata Per le UOS non allocate in UOC: Direttore Medico di Presidio |
| UU.OO. di diretta collaborazione del Direttore Generale | Direttore Generale |
| UU.OO. alle dirette dipendenze del Direttore Sanitario aziendale | Direttore Sanitario aziendale |
| UU.OO. alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo aziendale | Direttore Amministrativo sentito il Direttore Sanitario aziendale |

2- Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento (incarichi di natura professionale) sono affidati dal Direttore Generale dell'Azienda, con atto scritto, scegliendo sulla base di una rosa

di idonei selezionati dal Responsabile della Unità Operativa in cui viene conferito l'incarico di concerto con il Responsabile della U.O. Complessa di riferimento, previo espletamento delle procedure e dei criteri di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

3- Nel conferimento degli incarichi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, il Direttore Generale può discostarsi dalla proposta nelle forme di legge.

ART. 6 – Principi per l'affidamento degli incarichi di struttura semplice o professionali

Nell'affidamento degli incarichi l'Azienda deve tener conto:

- a) delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) dell'area e disciplina di appartenenza;
- d) delle attitudini, competenze e capacità professionali del singolo dirigente con particolare riferimento al potenziale di crescita, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina oggetto dell'incarico che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati;
- f) degli incarichi precedentemente ricoperti.

ART. 7 – Procedure e criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale

1. In caso di più aspiranti all'incarico, l'Azienda procede sulla base di una rosa di idonei, nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, secondo le procedure ed i criteri di seguito elencati.

Procedure:

Per ogni incarico da affidare viene emanato dall'Azienda un avviso interno, da pubblicare all'albo dell'azienda per un periodo non inferiore a gg. 15; lo stesso avviso deve essere trasmesso al responsabile della struttura interessata. L'avviso deve specificare:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) il profilo professionale, i requisiti e le esperienze richieste;
- c) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- d) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;

- e) il valore economico dell'incarico determinato dalla retribuzione della posizione, ove già effettuata la relativa graduazione delle posizioni;
- f) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- g) l'invito ad allegare un curriculum professionale.
- h) per motivi di opportunità (selezione limitata a soggetti appartenenti ad una specifica U.O., urgenza, etc.) l'Azienda si riserva la facoltà di sostituire l'emanazione dell'avviso interno con comunicazione diretta agli interessati.

Le predette procedure saranno predisposte di concerto dalla U.O. Organizzazione e dal Dip. GRU.

La selezione per individuare la rosa degli idonei viene effettuata, a seconda del tipo di incarico da conferire, dai soggetti indicati nell'art. 5:

Criteri:

- per stabilire l'idoneità del dirigente interessato all'incarico, saranno presi in considerazione:
 - a) le valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico, eccetto in caso di prima nomina in quanto non disponibili;
 - b) il risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in base alle verifiche svolte annualmente dal Nucleo Aziendale di Valutazione;
 - c) il grado di professionalità desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza.
 - d) nonché gli altri principi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
 - e) non va formulata alcuna graduatoria all'interno della rosa degli idonei.

2. Il conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura diversa da quella di provenienza in presenza di posto in pianta organica determina la mobilità interna del dirigente (art.16 CCNL integrativo 10/02/2004). Nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura alle dirette dipendenze del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario, per la quale non è previsto posto in pianta organica, verrà congelato il posto di pianta organica del dirigente per tutta la durata dell'incarico; in tali casi dovrà procedersi alla copertura temporanea del posto con le procedure previste nell'art. 18 del vigente CCNL con i relativi oneri a carico del bilancio aziendale e non dei fondi contrattuali.

3. Di norma la selezione degli aspiranti all'incarico viene effettuata tra i dirigenti appartenenti alla U.O. interessata e solo in presenza di vacanza di posto in organico nella stessa può essere estesa ai dirigenti di tutta l'Azienda.

ART. 8 – Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale

A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, nel caso di non conferma della U.O., al dirigente, valutato positivamente, dovrà essere affidato, con priorità nell'ambito della struttura di provenienza, un incarico diverso da quello precedentemente svolto, ove possibile, di pari valore economico a quello ricoperto in precedenza. In mancanza di incarichi di pari valore economico verrà attribuito, sempre con priorità nell'ambito della struttura di provenienza, almeno l'incarico più vantaggioso tra quelli disponibili e non assegnati con graduazione inferiore.

ART. 9 – Contratto individuale di lavoro per conferimento incarico

- 1- Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del vigente C.C.N.L.
- 2- Il dirigente che dovesse vedersi modificare anche uno solo degli aspetti del contratto nel corso del rapporto di lavoro, ha diritto ad essere preventivamente informato ed invitato ad esprimere chiaramente il relativo assenso.
- 3- La mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte del dirigente comporterà il non affidamento dell'incarico e, in mancanza della possibilità di affidamento di altro incarico dirigenziale disponibile, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 10 – Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti

Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di 5 anni, deve essere integrato e il loro contratto individuale con le specificazioni concernenti l'incarico professionale che l'Azienda intende affidare; tale incarico deve essere ricompreso tra quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento.

ART. 11 – Durata degli incarichi

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:

1. incarichi di struttura complessa: da 5 a 7 anni;

2. incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni;
3. incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera c): da 3 a 5 anni;
4. incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera d): 5 anni, eventualmente prorogabili qualora risulti negativa la valutazione fatta dall'apposito Organismo Tecnico alla scadenza del quinquennio o qualora non vi siano disponibili incarichi di posizione superiore.

Art. 12 – Sostituzione del dirigente

- 1- In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale , matrimonio, motivi personali, etc.) del Direttore del dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio.
- 2- In caso di assenza per i motivi di cui sopra da parte del dirigente di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro il 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione;
 - b) valutazione dei curricula dei dirigenti interessati.
- 3- Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse.
- 4- Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di assunzione del nuovo dirigente, comunque per un periodo fino a sei mesi, eventualmente prorogabili sino a dodici.
- 5- Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti sopra indicati sia dovuta a fruizione di un'aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale, ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali, presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, la sostituzione viene affidata per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi, per provvedere all'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa.
- 6- Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi.
- 7- Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituito di un

responsabile di struttura complessa, compete, per tutta la durata della sostituzione, una indennità mensile prevista dall'art. 18 del CCNL vigente .

- 8- Alla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 52 (retribuzione di risultato CCNL 8/6/2000).
- 9- Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può quindi essere corrisposta anche per periodi frazionati.
- 10- Nei casi in cui l'Azienda non ritenga di far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può essere affidata ad altro dirigente con corrispondente incarico cui sarà corrisposta l'indennità di cui al c. 7.
- 11- La sostituzione del Direttore di Servizio Dipartimentale nominato Direttore di Area Dipartimentale o Direttore di Dipartimento viene disciplinato dal successivo art.13.

ART. 13 – Incarichi di Direttore di Servizio dipartimentale

- 1- I Servizi dipartimentali sono strutture complesse e sono quelli indicati nel Documento di Organizzazione.
- 2- Il posto di Direttore di Servizio dipartimentale deve essere previsto in pianta organica.
- 3- Gli incarichi di direzione di Servizio dipartimentale sono ricompresi fra quelli di struttura complessa di cui all'art. 27 comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 08/06/2000 e sono affidati dal Direttore Generale con le procedure previste dal DPR 484/1997 nel limite del numero stabilito dal suddetto Documento di Organizzazione e come disciplinato dall'art.1 del presente regolamento;
- 4- La durata di tali incarichi è quella indicata dall'art.11 del presente regolamento;
- 5- Il contratto individuale di lavoro, ex art. 13 del CCNL 08/06/2000, deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di direzione di Servizio dipartimentale, anche se il dirigente è già in servizio presso l'Azienda;
- 6- La sostituzione del Direttore del Servizio dipartimentale può avvenire :
 - a) nei casi e nei termini previsti dall'art.12 del presente regolamento;
 - b) nel caso di nomina a Direttore di Area Dipartimentale di Prevenzione o nel caso di nomina a Direttore del Dipartimento.
7. La sostituzione temporanea del Direttore del Servizio nel caso di nomina di quest'ultimo a Direttore di Area dipartimentale o Direttore del Dipartimento è affidata dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, ad altro dirigente della medesima disciplina con rapporto di lavoro esclusivo, con le procedure di cui all'art. 18 del CCNL vigente e del D.P.R. 484/97.

8. La sostituzione del Direttore del Servizio ha durata temporanea ed è comunque affidata per un tempo non superiore alla durata dell'incarico del Direttore del Servizio come Direttore di Area Dipartimentale o Direttore del Dipartimento; al dirigente incaricato della predetta sostituzione compete, per tutto il periodo di espletamento dell'incarico, oltre l'indennità di struttura complessa anche l'intero trattamento economico previsto per la struttura e corrispondente alla pesatura dell'incarico medesimo.
9. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato anche nel caso di conferimento di incarico di sostituzione di direzione di Servizio Dipartimentale.

ART. 14 – Incarichi di Direttore di Area dipartimentale

- 1- Le Aree Dipartimentali sono quelle indicate nel Documento di Organizzazione per il Dipartimento di Prevenzione.
- 2- I Direttori di Area Dipartimentale vengono nominati dal Direttore Generale tra i Direttori dei Servizi di ciascuna delle aree interessate, con procedure analoghe a quelle previste per i Direttori di Dipartimento dall'art. 17 bis del D.lgs. 502/1992, e circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità n.1045 del 21.03.2001.
- 3- Il posto di Direttore di Area Dipartimentale non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
- 4- La durata dell'incarico di direttore di area dipartimentale è quella stabilita dall'art. 11 comma 1° punto 1.
- 5- Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di direzione di Area dipartimentale.
- 6- Per il periodo dell'incarico il Direttore di Area rimane titolare della struttura complessa (Servizio Dipartimentale) cui è preposto; per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente della stessa area di provenienza con le procedure di cui al precedente art.13.
- 7- Il Direttore di Area Dipartimentale se viene nominato Direttore di Dipartimento può mantenere ad interim le funzioni di il Direttore di Area (se il Direttore Generale non procede ad una nuova nomina di Direttore di Area), rimanendo comunque titolare del Servizio Dipartimentale cui è preposto, ove viene sostituito con le modalità di cui al comma precedente.
- 8- I Direttori di Area Dipartimentale percepiscono l'indennità di cui all'art.40 comma 9 del CCNL nella misura stabilita dalla Direzione aziendale.

ART. 15 – Incarichi di Direttore di Dipartimento

- 1- Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, sentito il comitato di Dipartimento, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al Dipartimento.
- 2- Il posto di Direttore di Dipartimento non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
- 3- La durata dell'incarico di direttore di dipartimento è quella stabilita dall'art. 11 comma 1° punto 1.
- 4- Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di direzione Dipartimento.
- 5- Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, e in particolare:
 - a) se è Direttore di Servizio dipartimentale, per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente con le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento;
 - b) se è Direttore di altra U.O. complessa rimane titolare di tale struttura mantenendone la responsabilità.
- 6- I Direttori di Dipartimento percepiscono l'indennità dipartimentale, di cui all'art.40 comma 9 del CCNL nella misura stabilita dalla Direzione aziendale.

Art. 16 – Norme transitorie

1. Per gli incarichi dirigenziali di struttura complessa formalmente conferiti a dirigenti ex 2° livello, in via provvisoria, dal Direttore Generale e vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ove gli stessi risultino confermati nel documento di organizzazione vigente, in considerazione della attività svolta e della responsabilità esercitata dai dirigenti preposti, l'Azienda, riconoscendone la validità giuridica, può procedere alla loro riconferma e alla stipula di un contratto individuale come previsto dall'art. 13 del CCNL 8/6/2000, purché in possesso della specializzazione prevista per l'incarico da conferire ai sensi della normativa vigente. Per tutti i dirigenti titolari dei predetti incarichi l'Azienda procederà alla valutazione secondo le modalità previste dal regolamento aziendale vigente.
2. Per gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e *professional* formalmente conferiti dal Direttore Generale e vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ove gli stessi risultino confermati nel documento di organizzazione vigente, in considerazione della attività svolta e della

responsabilità esercitata dai dirigenti preposti, l'Azienda, riconoscendone la validità giuridica, può procedere alla loro riconferma e alla stipula di un contratto individuale come previsto dall'art. 13 del CCNL 8/6/2000. Per tutti i dirigenti titolari dei predetti incarichi l'Azienda procederà alla valutazione secondo le modalità previste dal regolamento aziendale vigente.

3. Ai predetti dirigenti, ove eventualmente non confermati, va garantito il conferimento di altro incarico con le modalità previste dal presente regolamento.
4. In considerazione del fatto che l'approvazione dell'Atto Aziendale ha imposto un processo di riorganizzazione, per tutti gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e professional conferiti in precedenza e vigenti alla data di approvazione del presente regolamento, ma non confermati dal Documento di Organizzazione, l'Azienda procederà alla valutazione dei dirigenti preposti alle predette strutture, qualora siano trascorsi almeno i tre anni previsti dal CCNL dalla data del conferimento. L'affidamento del nuovo incarico, tra quelli eventualmente disponibili, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.
5. I benefici economici derivanti dall'affidamento o conferma degli incarichi di cui al presente regolamento non potranno avere decorrenza antecedente alla data di approvazione del provvedimento di graduazione complessiva degli incarichi dirigenziali. Nelle more si continuerà ad applicare il provvedimento transitorio di cui alla deliberazione n. 249/99 e successive eventuali proroghe.
6. Gli incarichi di struttura complessa conferiti a qualunque titolo e con modalità diverse da quelle previste dall'art. 18 del CCNL vigente, dal D.P.R. 484/97, nonché dall'art.15 septies del D.Lgs.n.502/92 e s.m.i. e dalla ulteriore vigente normativa, sono nulli di diritto e dovrà procedersi alla attivazione delle procedure concorsuali con le modalità previste dalla predetta normativa. Pur tuttavia, tenuto conto che gli interessati hanno svolto di fatto dette funzioni, dovrà essere corrisposta agli stessi, per tutta la durata, l'indennità nella misura pari a quella prevista dall'art. 18 del CCNL vigente, da prelevare dal fondo di cui all'art. 52 dello stesso CCNL (retribuzione di risultato).
7. In sede di prima attuazione del Documento di Organizzazione, l'Azienda procederà, nei tempi tecnici necessari, alla copertura di tutti gli incarichi di responsabili di struttura non confermati ai sensi del punto 1) e 2) del presente articolo, attivando le procedure di cui agli artt. 1, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 17 – Norme finali

1. Per l'acquisizione di risorse umane del profilo dirigenziale "Area sanitaria non medica", non direttori di strutture complesse, previste nella dotazione organica, l'Azienda può esperire procedure rivolte

all'esterno, solo dopo avere esperito, con esito negativo, le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento e al di fuori delle norme e procedure dello stesso o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza sanitaria non medica e alla legislazione vigente.